



Bruxelles, 11.6.2014
COM(2014) 340 final

2014/0173 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda l'istituzione
di un controllore delle garanzie procedurali**

{SWD(2014) 183 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazioni e obiettivi

La proposta intende rafforzare ulteriormente le garanzie procedurali in vigore applicabili a tutte le persone oggetto di un'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (denominate nel regolamento "persone interessate") e tener conto delle particolari modalità di elezione o nomina dei membri delle istituzioni dell'UE, nonché delle loro competenze specifiche che potrebbero giustificare disposizioni specifiche volte a garantire il corretto funzionamento delle istituzioni cui appartengono. A tal fine, occorre modificare il regolamento n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'OLAF.

Per conseguire detti obiettivi verrà istituito un controllore delle garanzie procedurali, chiamato a svolgere due funzioni:

- esaminare le denunce presentate da persone oggetto di indagine in merito alla violazione delle loro garanzie procedurali;
- autorizzare l'OLAF a svolgere determinate indagini per quanto riguarda i membri delle istituzioni dell'UE.

Contesto generale

Nel 2013, dopo anni di intensi negoziati, le istituzioni hanno convenuto un nuovo quadro giuridico per le indagini dell'OLAF. È stato quindi adottato il regolamento n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'OLAF, entrato in vigore il 1° ottobre 2013. Tale regolamento ha comportato modifiche sostanziali dell'organizzazione e delle procedure d'indagine dell'OLAF, soprattutto per quanto attiene al potenziamento della governance dell'Ufficio e al rafforzamento delle garanzie procedurali delle persone interessate dalle sue indagini. Dette modifiche sono in corso di attuazione.

Nel luglio 2013 la Commissione ha adottato la proposta relativa all'istituzione della Procura europea, che comprende una serie di garanzie procedurali a livello di Unione. Parallelamente a tale proposta, la Commissione ha adottato una comunicazione che indica come migliorare la governance dell'OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro delle indagini (COM(2013)533 final). La comunicazione invita a un approccio graduale di accompagnamento all'istituzione della Procura europea e all'adozione di nuove misure per potenziare la governance dell'OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro delle sue indagini, finanche prima dell'istituzione della Procura europea.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La proposta intende modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'OLAF. Tra gli altri atti legislativi che disciplinano la tutela degli interessi finanziari dell'UE figurano:

- il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/1996 del Consiglio relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
- il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- l'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee

relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

2. ESITO DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Valutazione d'impatto

La proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (valutazione d'impatto), che pondera diversi scenari possibili per conseguire gli obiettivi strategici dell'iniziativa. Si vuole conseguire il livello più elevato possibile di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione tutelando al massimo, al tempo stesso, gli interessi finanziari dell'UE e salvaguardando la reputazione delle istituzioni europee. L'analisi valuta l'impatto di ciascuna opzione in termini di efficacia nel conseguire gli obiettivi strategici, costo finanziario, incidenza sul quadro istituzionale e accettabilità per le parti interessate.

Dalla valutazione d'impatto è risultato che gli obiettivi strategici potrebbero essere conseguiti con maggiore efficacia nominando un controllore esterno delle garanzie procedurali incaricato di trattare le denunce e autorizzare determinate indagini a carico di membri delle istituzioni. In questo modo si potrebbero rafforzare le garanzie procedurali a un costo accettabile per il bilancio, soddisfacendo nel contempo l'obbligo di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'UE.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta prevede l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali, incaricato di esaminare le denunce presentate da persone interessate da indagini dell'OLAF in merito a una presunta violazione delle loro garanzie procedurali. Sarebbe inoltre competenza del controllore autorizzare determinate indagini a carico di membri delle istituzioni dell'Unione europea.

Durante l'esame di una denuncia, il controllore stabilisce se siano state rispettate le garanzie procedurali di cui all'articolo 9 del regolamento n. 883/2013. Verifica, ad esempio, se sia stato rispettato il termine di preavviso fissato per la convocazione delle persone interessate a un colloquio, senza tuttavia prendere posizione in merito all'opportunità di tale colloquio e alle sue modalità di svolgimento. Dovrà ascoltare entrambe le parti interessate prima di emettere una raccomandazione non vincolante per il direttore generale dell'OLAF. Qualora decidesse di non seguire la raccomandazione del controllore, il direttore generale dovrà motivare tale decisione in una nota acclusa alla relazione finale d'indagine trasmessa alle autorità nazionali o, se del caso, alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione europea in questione. Tenuto conto della natura dei compiti che sarà chiamato a svolgere, il controllore deve vantare una vasta competenza giuridica nei settori dei diritti fondamentali e del diritto penale e soddisfare i criteri per l'esercizio di funzioni giurisdizionali in almeno uno Stato membro o in un tribunale dell'UE. Dovrà poter assolvere ai propri compiti nella più completa indipendenza ed entro i termini previsti dal regolamento.

Questa nuova procedura di denuncia non incide sulle altre procedure esistenti, come ad esempio quella prevista dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea, dal Mediatore europeo o dal garante europeo della protezione dei dati. Al controllore si applicano altresì le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 in materia di protezione dei dati, in particolare gli articoli 2, 4, 25 e 26.

Per quanto riguarda le indagini a carico di membri delle istituzioni dell'UE, viene proposta una nuova misura in base alla quale il direttore generale dell'OLAF dovrà chiedere l'autorizzazione del controllore ogniqualvolta l'OLAF intenda ispezionare gli uffici di tali membri. Dette ispezioni comprendono la riproduzione del contenuto di documenti o di qualsiasi altra forma di archiviazione dei dati conservati nei loro uffici. Questa disposizione si ispira alla proposta relativa all'istituzione della Procura europea, giacché la futura Procura europea dovrà richiedere un'autorizzazione analoga alle autorità giudiziarie competenti degli Stati membri. Si intende tener conto delle particolari modalità di elezione o nomina dei membri delle istituzioni dell'UE, nonché delle loro competenze specifiche e del loro status, che potrebbero giustificare disposizioni specifiche volte a garantire il corretto funzionamento delle istituzioni cui appartengono.

Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 325 del TFUE in materia di lotta contro la frode.

Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La presente proposta non incide in alcun modo sui poteri e sulle responsabilità degli Stati membri in materia di lotta contro la frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione e riguarda esclusivamente le indagini dell'OLAF, attualmente oggetto di un regolamento dell'UE. Inoltre, le azioni sopra illustrate si limitano a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi proposti, in conformità del principio di proporzionalità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio della presente proposta, volta a istituire il controllore delle garanzie procedurali e i membri del suo segretariato, riguarda essenzialmente le risorse umane. Si prevede di conferire al controllore lo status di consigliere speciale retribuito al grado AD15, considerato il più opportuno alla luce dei compiti affidatigli. Per quanto riguarda il mandato quinquennale, i contratti corrispondenti verrebbero stipulati in questo caso, per motivi amministrativi, in conformità dell'articolo 123, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti. Gli obblighi previsti all'articolo 123, paragrafo 2, di detto regime saranno considerati assolti tramite la procedura di nomina. Il controllore, che lavorerà a tempo parziale (25% il primo anno e 50% in seguito), sarà assistito da un segretariato composto inizialmente da due persone appartenenti al gruppo di funzioni degli amministratori e da un/una assistente di segreteria del gruppo di funzioni dei segretari e commessi, ma che potrà essere potenziato o ridotto in funzione del carico di lavoro. Il controllore avrà inoltre un supplente, con il suo stesso status e grado, chiamato ad intervenire soltanto in caso di indisponibilità del controllore. Entrambi faranno amministrativamente capo alla Commissione ma godranno di garanzie specifiche che ne assicurino la piena indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Corte dei conti,¹
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. È opportuno rafforzare le garanzie procedurali delle persone interessate dalle indagini amministrative dell'OLAF senza ostacolare l'Ufficio nell'esercizio dei suoi poteri e delle sue responsabilità.
- (2) Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ha apportato modifiche sostanziali allo svolgimento delle attività d'indagine dell'OLAF, volte in particolare a chiarirne le procedure d'indagine, a rafforzare le garanzie procedurali delle persone interessate dalle sue indagini e a precisare la funzione generale di controllo del comitato di vigilanza.
- (3) Nella sua comunicazione COM(2013)533 del 17 luglio 2013, intitolata "Migliorare la governance dell'OLAF e rafforzare le garanzie procedurali nel quadro delle indagini", la Commissione ha presentato alcuni concetti per rafforzare ulteriormente le garanzie procedurali delle persone interessate dalle indagini amministrative dell'OLAF, finanche prima dell'istituzione della Procura europea, riguardo alla quale la Commissione ha presentato una proposta di regolamento².
- (4) Nel parere n. 2/2013 del dicembre 2013, il comitato di vigilanza dell'OLAF si è detto dell'avviso che occorra rafforzare i mezzi di ricorso offerti alle persone interessate dalle indagini dell'OLAF contro potenziali violazioni dei loro diritti e delle loro garanzie procedurali e instaurare presso l'OLAF una procedura di revisione trasparente ed efficace.
- (5) Al fine di garantire un livello elevato e coerente di tutela delle garanzie procedurali, si dovrebbero offrire a tutte le persone interessate dalle indagini dell'OLAF maggiori possibilità di ricorso contro potenziali violazioni dei loro diritti. È pertanto opportuno istituire un controllore delle garanzie procedurali, esterno all'OLAF e indipendente da

¹ GU C ..., pag.

² COM(2013) 534 final del 17 luglio 2013.

quest'ultimo, incaricato di accertare il rispetto da parte dell'Ufficio delle garanzie procedurali delle persone interessate dalle sue indagini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 883/2013.

- (6) Affinché le denunce possano essere esaminate in tempo utile e i diritti della difesa tutelati in maniera efficace, le denunce relative al termine di preavviso o altro termine previsto dal regolamento, come il termine di preavviso per la convocazione a un colloquio, dovrebbero essere presentate prima della scadenza di detto termine.
- (7) È opportuno che il controllore sia assunto al di fuori delle istituzioni dell'Unione europea. A fini amministrativi, tuttavia, il controllore dovrebbe far capo alla Commissione, pur beneficiando di garanzie sufficienti ad assicurarne la piena indipendenza. D'intesa con il controllore, la Commissione dovrebbe provvedere al suo personale ausiliario. L'invito a presentare candidature per il posto deve precisare le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione applicabili. Il posto comporta funzioni affidate di norma a persone che svolgono funzioni giurisdizionali e i candidati devono essere in grado di assolvere ai propri compiti nella più completa indipendenza ed entro i termini previsti dal presente regolamento.
- (8) È opportuno stabilire il mandato del controllore, fatte salve le procedure di revisione esistenti. Tuttavia, per semplificare le procedure, se un funzionario o altro agente dell'Unione europea presenta denuncia al controllore mentre è all'esame un reclamo inerente alla medesima questione in conformità dell'articolo 90 *bis* dello statuto, il direttore generale attende di conoscere la raccomandazione del controllore prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 90 *bis*. È opportuno applicare i termini di cui all'articolo 90 *bis*.
- (9) Al fine di evitare procedure inutili, il controllore dovrebbe informare immediatamente l'OLAF dell'esistenza di una denuncia in modo che questi possa rimediare al problema o spiegare per quale motivo non possa dare seguito alla denuncia.
- (10) Il controllore dovrebbe esaminare la denuncia nell'ambito di un procedimento rapido e in contraddittorio, di norma della durata massima di 15 giorni lavorativi, verificando la legittimità dell'indagine in questione. Tuttavia, il controllore dovrebbe rispettare il potere discrezionale dell'OLAF di svolgere l'indagine in corso per non comprometterne l'indipendenza. È opportuno che l'OLAF trasmetta al controllore qualsiasi informazione attinente alla denuncia per consentirgli di esercitare le sue funzioni. Il controllore dovrebbe offrire al denunciante e all'Ufficio la possibilità di formulare osservazioni sulla questione che gli è stata sottoposta. Per ottemperare all'obbligo di svolgere le indagini senza soluzione di continuità, l'OLAF dovrebbe poter proseguire l'indagine mentre è all'esame una denuncia. Tale esame non dovrebbe prolungare indebitamente l'indagine né le procedure dell'OLAF.
- (11) Le specificità dello status dei membri delle istituzioni dell'Unione europea definite nel trattato sull'Unione europea dovrebbero essere riconosciute nelle procedure che disciplinano le indagini dell'OLAF e trovare riscontro in disposizioni specifiche volte a garantire il corretto funzionamento delle istituzioni di appartenenza. In effetti, il mandato politico, lo status indipendente, le competenze specifiche e/o la procedura speciale di elezione o di nomina dei membri delle istituzioni dell'Unione li contraddistinguono, non singolarmente ma funzionalmente, dalle altre persone interessate dalle indagini dell'OLAF. È quindi opportuno che l'ispezione degli uffici dei membri delle istituzioni dell'UE a opera del personale dell'OLAF allo scopo di riprodurre il contenuto di documenti o di qualsiasi altro supporto di dati sia subordinata all'autorizzazione del controllore. Quest'ultimo dovrebbe procedere a una

valutazione oggettiva della legalità dell'indagine che l'OLAF intende attuare e accertare se lo stesso obiettivo sia conseguibile con mezzi meno intrusivi.

- (12) Al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.
- (13) Il presente regolamento non riduce in alcun modo i poteri e le responsabilità degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Pertanto, il conferimento a un controllore indipendente dell'incarico di esaminare denunce e di rilasciare autorizzazioni preventive all'OLAF rispetta appieno il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 è così modificato:

1) All'articolo 2, il punto 8) seguente è aggiunto dopo il punto 7):

“8) “membro di un'istituzione dell'Unione” un membro del Parlamento europeo, un membro del Consiglio europeo, un rappresentante di uno Stato membro a livello ministeriale in sede di Consiglio, un membro della Commissione europea, un membro della Corte di giustizia dell'Unione europea, un membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea e un membro della Corte dei conti.”

2) All'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, è inserita la seconda frase seguente:

“La persona interessata deve tuttavia essere informata dei suoi diritti, in particolare del diritto di essere assistita da una persona di sua scelta, all'inizio della raccolta delle dichiarazioni.”

3) Gli articoli 9 *bis*, 9 *ter* e 9 *quater* seguenti sono inseriti dopo l'articolo 9:

“Articolo 9 bis

Controllore delle garanzie procedurali

1. Qualsiasi persona interessata da un'indagine dell'Ufficio ha il diritto di presentare denuncia al controllore delle garanzie procedurali (in appresso “il controllore”) per quanto riguarda il rispetto, da parte dell'Ufficio, delle garanzie procedurali di cui all'articolo 9.
2. La denuncia può essere presentata al più tardi un mese dopo che l'autore sia venuto a conoscenza dei fatti che costituiscono la presunta violazione delle sue garanzie procedurali. Nessuna denuncia può essere presentata dopo che sia trascorso un mese dalla conclusione dell'indagine. Le denunce relative al termine di preavviso di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, sono presentate prima della scadenza del termine di preavviso ivi stabilito.

3. Quando riceve una denuncia, il controllore ne informa immediatamente il direttore generale dell'Ufficio e offre all'Ufficio la possibilità di risolvere la questione sollevata dal denunciante entro 15 giorni lavorativi.
4. L'Ufficio trasmette al controllore, fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, qualsiasi informazione pertinente necessaria per emettere una raccomandazione.
5. Il controllore emette una raccomandazione in merito alla denuncia entro un mese dalla comunicazione, a cura dell'Ufficio, dell'azione pertinente volta a risolvere la questione o dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9 *bis*, paragrafo 3. La raccomandazione è trasmessa all'Ufficio e comunicata al denunciante. In casi eccezionali, debitamente motivati con lettera indirizzata al direttore generale, il controllore può decidere di prorogare di 15 giorni il termine previsto per emettere la raccomandazione. Se, entro il termine stabilito al presente paragrafo, il controllore non ha emesso una raccomandazione, la denuncia si considera archiviata senza raccomandazione.
6. Senza interferire nello svolgimento dell'indagine in corso, il controllore esamina la denuncia nell'ambito di un procedimento in contraddittorio. Con il loro consenso, il controllore può chiedere ai testimoni di fornire spiegazioni scritte od orali che ritenga utili per accertare i fatti.
7. Il direttore generale non è obbligato a seguire la raccomandazione del controllore. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 5, qualora decida di non seguire la raccomandazione, egli comunica al denunciante e al controllore i principali motivi di tale decisione, nella misura in cui ciò non interferisca con l'indagine in corso. Egli indica le ragioni che lo hanno indotto a non seguire la raccomandazione del controllore con nota motivata da accludere alla relazione finale d'indagine.
8. Il direttore generale può chiedere, indicando un termine, il parere del controllore in merito a qualsiasi questione attinente al rispetto delle garanzie procedurali durante il suo mandato, anche in merito alla decisione di differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata di cui all'articolo 9, paragrafo 3.
9. (Fatti salvi i termini di cui all'articolo 90 *bis* dello statuto, in caso di reclamo presentato al direttore generale da un funzionario o altro agente dell'Unione europea in conformità dell'articolo 90 *bis* dello statuto, se detto funzionario o altro agente ha altresì presentato denuncia al controllore in merito alla stessa questione, il direttore generale aspetta di conoscere la raccomandazione del controllore prima di rispondere alla denuncia.)

Articolo 9 *ter*

Autorizzazione preventiva per determinate indagini

1. Fatta salva l'indipendenza dell'Ufficio per quanto riguarda il potere discrezionale di svolgere l'indagine in corso, il direttore generale deve prima ottenere l'autorizzazione del controllore quando l'Ufficio intende avvalersi della facoltà di ispezionare l'ufficio di un membro di un'istituzione dell'Unione presso i locali di un'istituzione dell'Unione nel corso di un'indagine interna o di riprodurre il contenuto di documenti o di supporti di dati conservati in tale ufficio, a prescindere dalla natura del supporto sul quale i dati sono memorizzati. A tal fine, l'Ufficio trasmette le informazioni pertinenti necessarie per valutare la domanda di autorizzazione. Questa procedura è da considerarsi riservata e il controllore non divulga alcuna informazione al riguardo.

2. Nel decidere in merito all'opportunità o meno di autorizzare le suddette indagini, il controllore procede a una valutazione oggettiva della loro legalità ed esamina se lo stesso obiettivo sia conseguibile con mezzi d'indagine meno intrusivi. Il controllore risponde alla richiesta di autorizzazione senza indugio ed entro 48 ore dal suo ricevimento. Se il controllore non risponde entro tale termine, l'autorizzazione si considera concessa.
3. In casi urgenti debitamente giustificati, l'Ufficio può chiedere che il termine di cui al paragrafo 2 sia ridotto a 24 ore, di concerto con il controllore. Il termine può altresì essere prorogato fino a un massimo di 72 ore, su domanda motivata del controllore.

Articolo 9 quater

Nomina e status del controllore

1. Il controllore e il suo supplente sono nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione per un periodo di cinque anni non rinnovabile. Allo scadere del mandato, rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

In seguito alla pubblicazione di un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti per i posti di controllore e di supplente, previo parere favorevole del comitato di vigilanza sulla procedura di selezione.

La decisione di nomina del controllore e del suo supplente comprende altresì un elenco di riserva di candidati che potrebbero sostituire il controllore per la restante durata del mandato in caso di dimissioni, decesso, incapacità permanente o destituzione.

Il controllore e il suo supplente fanno capo, amministrativamente, alla Commissione. Il loro segretariato è assicurato dalla Commissione, in stretta consultazione con il controllore.

2. Il controllore e il suo supplente esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni nell'adempimento delle loro funzioni. Essi non possono esercitare funzioni all'interno dell'Ufficio. Nell'adempimento delle loro funzioni, tengono conto della necessità di un'applicazione efficace delle norme in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e di lotta contro le frodi previste dalla legislazione dell'Unione.
3. Qualora il controllore o il suo supplente cessino di soddisfare le condizioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni o abbiano commesso una colpa grave, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono, di comune accordo, sollevarli dall'incarico.
4. Il controllore riferisce ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al comitato di vigilanza e all'Ufficio in merito alle proprie attività. Le sue relazioni non riguardano singoli casi oggetto d'indagine e garantiscono la riservatezza delle indagini anche dopo la loro chiusura.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il [un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda l'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB³

Settore: da determinare

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁴**
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Lotta contro la frode — articolo 325 del TFUE

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico n. 7.1.a

Attività ABM/ABB interessate

24.01. Spese amministrative del settore "Lotta contro la frode"

³ ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁴ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'istituzione di un controllore delle garanzie procedurali dovrebbe comportare:

- una maggiore tutela dei diritti procedurali delle persone interessate dalle indagini dell'OLAF;
- un maggiore controllo della conformità con i requisiti procedurali applicabili alle indagini;
- un controllo a posteriori, da parte del controllore delle garanzie procedurali e in seguito alla presentazione di una denuncia, del rispetto delle garanzie procedurali delle persone interessate da un'indagine dell'OLAF;
- l'autorizzazione preventiva rilasciata dal controllore a condurre determinate indagini su membri delle istituzioni dell'Unione (verifica della legalità ed esame volto a stabilire se lo stesso obiettivo sia conseguibile con mezzi meno intrusivi).

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

- Gestione rapida delle denunce da parte del controllore.
- Rapida concessione, da parte del controllore, dell'autorizzazione richiesta dall'OLAF per poter ispezionare gli uffici e/o riprodurre il contenuto dei documenti di membri delle istituzioni dell'Unione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

L'istituzione del controllore delle garanzie procedurali dovrebbe mettere a disposizione delle persone interessate dalle indagini interne ed esterne dell'OLAF un'ulteriore procedura di denuncia in caso di violazione dei loro diritti procedurali. Consentirà altresì di rafforzare la percezione della responsabilità democratica dell'OLAF.

Il controllore autorizzerà inoltre l'OLAF a ispezionare gli uffici e a riprodurre il contenuto di documenti; ciò permetterà di tener conto delle particolari modalità di elezione o di nomina dei membri delle istituzioni dell'Unione.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea: necessità nel breve e lungo termine

Poiché l'OLAF è un organismo dell'Unione, qualsiasi ulteriore meccanismo di controllo dovrebbe essere posto allo stesso livello. Il controllore delle garanzie procedurali dovrebbe garantire il massimo livello di tutela dei diritti procedurali, con il minore impatto possibile sulla durata e sull'efficacia delle indagini dell'OLAF. Verificherebbe altresì la legalità di determinate indagini a carico di membri delle istituzioni dell'Unione, valutando se lo stesso risultato non sia conseguibile con mezzi meno intrusivi. Questa impostazione è giustificata dal particolare status dei membri delle istituzioni dell'Unione europea, dalle modalità applicate alla loro elezione o nomina, nonché dalla loro indipendenza.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Il **consigliere-auditore** per i procedimenti in materia di concorrenza offre alle imprese oggetto d'indagine un mezzo di denuncia efficace contro la possibile inosservanza di determinati diritti procedurali da parte della Commissione. Il controllore delle garanzie procedurali dovrebbe fornire alle persone interessate dalle indagini dell'OLAF un meccanismo di revisione ispirato a quello applicabile in materia di concorrenza e adeguato al quadro giuridico delle indagini antifrode.

Proposte relative all'istituzione di una siffatta procedura di denuncia esterna all'OLAF sono già state discusse in passato. La Commissione aveva introdotto il concetto di "consigliere revisore" nella sua precedente proposta di modifica del regolamento n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'OLAF (COM(2006) 244 definitivo) e quello di "procedura di revisione" nella sua proposta modificata del 2011 (COM(2011) 135). Scopo di entrambe le funzioni proposte era garantire un rapido controllo del rispetto dei diritti procedurali delle persone interessate dalle indagini dell'OLAF. Tuttavia, il legislatore non ha accettato nessuna delle due proposte per via della difficoltà di conciliare l'elevato grado di indipendenza dall'OLAF con la necessità di garantire l'efficienza e la neutralità in termini di costi.

La Commissione propone ora di istituire un controllore delle garanzie procedurali, una figura indipendente ma posta amministrativamente alle dipendenze della Commissione. L'ufficio del controllore godrebbe di garanzie di piena indipendenza dall'OLAF, dalla Commissione e dalle altre istituzioni dell'Unione.

Il regolamento OLAF riveduto, entrato in vigore nell'ottobre 2013, prevede una serie di diritti procedurali delle persone interessate dalle indagini interne ed esterne dell'OLAF, nonché dei testimoni.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti: necessità nel breve e lungo termine*

Il regolamento (UE) n. 883/2013 intende consolidare la governance dell'OLAF, rafforzare i diritti procedurali nell'ambito delle indagini interne ed esterne e potenziare gli scambi di informazioni tra l'OLAF e le istituzioni e tra l'OLAF e le autorità degli Stati membri. L'ufficio del controllore integra il richiamato regolamento con un trattamento indipendente delle denunce in relazione ai diritti ivi previsti.

L'iniziativa è inoltre compatibile e coerente con il regolamento sull'istituzione di una Procura europea (COM(2013) 534 final). L'istituzione della Procura europea comporterà un cambiamento radicale del modo in cui si svolgeranno nell'Unione le indagini in materia di frode e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea. In futuro, nel caso di illeciti penali che siano di competenza della Procura europea, le indagini che ne conseguono verrebbero condotte dalla Procura in quanto organo preposto all'esercizio dell'azione penale, anziché - come avviene oggi - dall'OLAF che svolge indagini amministrative. Tale modifica comporterebbe, per le persone oggetto di indagine da parte della Procura europea, l'applicazione delle garanzie procedurali tipiche di un organo giudiziario. Rafforzare le garanzie procedurali delle persone interessate dalle indagini dell'OLAF istituendo un controllore delle garanzie procedurali significa, in una certa misura, preparare il terreno in vista dell'istituzione della Procura europea.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
 - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
 - e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁵

Dal bilancio 2014

- Gestione diretta** a opera della Commissione
 - a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
 - a opera delle agenzie esecutive.
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
 - a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
 - *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

⁵ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.1.1. Precisare frequenza e condizioni. Necessità nel breve e lungo termine

Il controllore delle garanzie procedurali dovrebbe riferire ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al comitato di vigilanza e all'Ufficio in merito alle proprie attività.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati. Necessità nel breve e lungo termine

- Eventuale mancanza di indipendenza del controllore.
- Eventuale carenza di personale nel suo segretariato.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito. Necessità nel breve e lungo termine

Tenuto conto del requisito di indipendenza, il controllore dovrebbe essere soggetto alle 16 norme di controllo interno della Commissione, in particolare in materia di protezione dei dati. Dovrebbe quindi essere oggetto di verifiche e valutazioni da parte del servizio interno di audit della Commissione. La Corte dei conti europea potrebbe svolgere infine un controllo a posteriori.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore. Necessità nel breve e lungo termine

Da stabilire dopo l'accordo sul sistema di controllo (IAS).

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Vi è una netta separazione fra le attività del controllore delle garanzie procedurali e quelle del comitato di vigilanza, nonché tra i segretariati delle due strutture.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [...] [Denominazione] - da completare dopo l'accordo della DG alle cui dipendenze sarà posto il controllore	Diss./Non diss. (6)	di paesi EFTA ⁷	di paesi candidati ⁸	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
[...][XX.YY.YY.YY]	Diss./No n diss.	NO	NO	NO	NO	

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [...] [Denominazione]]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
[...][XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	

⁶ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁸ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il [foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa](#) (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	[...][Denominazione.....]
---	--------	------------------------------------

DG: <.....>			Anno N ⁹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)								
	Pagamenti	(2)								
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)								
	Pagamenti	(2a)								
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁰										
Numero della linea di bilancio		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1+1a +3								
	Pagamenti	=2+2a +3								

⁹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
DG: <...> - da determinare								
• Risorse umane		0,198	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	2,178
▪ Altri costi operativi (consigliere speciale e supplente)		0,045	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,495
• Altre spese amministrative		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06
TOTALE DG <...>	Stanziamanti	0,253	0,496	0,496	0,496	0,496	0,496	2,733

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,253	0,496	0,496	0,496	0,496	0,496	2,733
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,253	0,496	0,496	0,496	0,496	0,496	2,733
	Pagamenti	0,253	0,496	0,496	0,496	0,496	0,496	2,733

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE			
	RISULTATI																			
	Tipo ¹¹	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹² ...																				
- Risultato																				
- Risultato																				
- Risultato																				
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																				
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																				
- Risultato																				
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																				
COSTO TOTALE																				

¹¹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹² Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
--	------	------	------	------	------	------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane	0,198	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	2,178
Altri costi operativi (Consigliere speciale e supplente)	0,045	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,495
Altre spese amministrative	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,06
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,253	0,496	0,496	0,496	0,496	0,496	2,733

TOTALE	0,253	0,496	0,496	0,496	0,496	0,496	2,733
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Gli importi della rubrica "Risorse umane" corrispondono al costo dell'assunzione di due membri del personale di grado AD e di un membro del personale di grado AST/SC; l'importo del primo anno è ridotto della metà poiché durante il primo anno di attività del controllore è previsto un carico di lavoro inferiore.

Gli importi della rubrica "Altri costi operativi" rispecchiano il costo del controllore, che avrà lo status di consigliere speciale di grado AD15 e verrà retribuito in funzione dei giorni di lavoro effettivi. È compreso altresì il costo del supplente, che non occorre indicare separatamente e che non comporta costi aggiuntivi, giacché il supplente verrebbe chiamato unicamente per sostituire il controllore, il quale non verrebbe pertanto retribuito.

Tenuto conto del carico di lavoro atteso, si stima che il tempo parziale previsto per il controllore (e il suo supplente) corrisponda al 25% del tempo pieno mensile ordinario nel primo anno di attività (5,5 giorni al mese) e al 50% successivamente (11 giorni al mese).

Sono previsti altresì due giorni di missione al mese.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1,5	3	3	3	3	3
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)						
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)						
10 01 05 01 (ricerca diretta)						
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹³						
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)						
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)						
XX 01 04 yy ¹⁴	- in sede					
	- nelle delegazioni					
XX 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca indiretta)						
10 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca diretta)						
Altre linee di bilancio 25 01 02 03	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
TOTALE	1,75	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Ricevere ed esaminare le denunce in materia di diritti procedurali presentate dalle persone interessate dalle indagini dell'OLAF.
Personale esterno	

¹³ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

¹⁴ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale¹⁵.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

¹⁵ Cfr. punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁶						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

¹⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.